



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

ASSESSORATO ALLA CACCIA

CALENDARIO VENATORIO 2010-2011

Per la caccia da appostamento fisso

Sintesi Normativa

L'esercizio della caccia nel territorio provinciale è disciplinato dalla normativa vigente ed è consentito alle specie ammesse nelle zone e nei periodi sottoindicati, fermo restando che la caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì.

1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da riporto sono consentiti nei terreni incolti, liberi da colture in atto e nei terreni boschivi (fatta eccezione per quelli di recente rimboschimento, se tabellati).

ZONA DI PIANURA

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti dal **19 agosto al 12 settembre per cinque giorni alla settimana (esclusi il martedì e il venerdì)** e sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicato l'Ambito di appartenenza o al versamento della quota di accesso per la caccia da appostamento fisso nell'Ambito di appartenenza.

ZONA ALPI

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti soltanto in **ZONA DI MINOR TUTELA (Comparto "B") dal 19 agosto al 12 settembre**, il mercoledì, il sabato e la domenica e sono subordinati al versamento della quota di accesso per la caccia da appostamento fisso nel Comprensorio di appartenenza.

L'addestramento e l'allenamento dei cani, ivi compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, sono vietati in tutte le zone in cui, per qualsiasi motivo, non è ammesso il prelievo venatorio (Fondi chiusi, Zone rosse, Oasi, Zone di ripopolamento e cattura ecc..).

L'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi è consentito (esclusi il lunedì, martedì e venerdì) nella zona Alpi di minor tutela, comparto "B" e nell'A.T.C. unico, esclusivamente nei mesi di febbraio, marzo, luglio e dal 1° al 18 agosto.

Per il restante periodo dell'anno valgono le stesse disposizioni previste per i soggetti adulti.

2. PERIODI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI

Nei periodi sottoindicati è consentito il prelievo delle seguenti specie di fauna selvatica:

ZONA ALPI

- **dal 19 settembre al 31 dicembre**: Allodola, Cesena, Merlo, Quaglia, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Tortora (*Streptopelia turtur*), Alzavola, Canapiglia, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Gazza, Germano, Ghiandaia, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella e Porciglione;
- **dal 1 gennaio al 31 gennaio 2011**: Cesena e Tordo sassello nel solo comparto "B" della zona Alpi.

ZONA DI PIANURA

- **dal 2 settembre fino al 16 settembre** è consentita la caccia alle seguenti specie: Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Merlo e Tortora (*Streptopelia turtur*) nelle giornate di domenica e giovedì sino alle ore 13,00. Per la Tortora ed il Merlo è autorizzato un prelievo giornaliero massimo di cinque capi per specie;
- **dal 19 settembre al 31 dicembre**: Allodola, Quaglia, Tordo bottaccio, Tortora e Merlo, fermo restando che per la Tortora e il Merlo la chiusura è anticipata al **20 dicembre**;
- **dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011**: Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Gazza, Ghiandaia, Germano, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Porciglione, Tordo sassello, Cornacchia grigia e Cornacchia nera, fermo restando che per la Cornacchia grigia e nera la chiusura è anticipata al **20 gennaio 2011**.

3. ORARI DI CACCIA

La giornata di caccia inizia e termina secondo gli orari riportati sul tesserino regionale. La settimana venatoria inizia il lunedì e termina la domenica.

4. GIORNATE DI CACCIA E LIMITE DI CARNIERE

Durante l'intera stagione venatoria il cacciatore non può usufruire di più di 55 giornate di caccia. Per ogni giornata di caccia si possono abbattere **non più di 30 capi** di migratoria, con il limite di **10 capi** per cacciatore tra palmipedi e trampolieri

5. ZONA DI PIANURA

Il territorio della Zona di pianura è costituito da un unico Ambito e la caccia è consentita nei seguenti periodi:

- **dal 19 settembre al 31 dicembre** per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di altre due giornate settimanali nei mesi di ottobre e novembre;

- **dal 1 al 31 gennaio 2011**, dai soli appostamenti fissi già autorizzati alla data del **31 dicembre 2010** e limitatamente alle seguenti specie: Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano, Marzaiola, Mestolone, Morretta, Moriglione, Pavoncella, Porciglione, Tordo sassello, Gazza, Ghindaia, Cornacchia grigia e Cornacchia nera, fermo restando che per la Cornacchia grigia e nera la chiusura è anticipata al **20 gennaio 2011**.

N.B. - Sui laghi di Garda e Iseo, per intensa attività turistica, è vietata la caccia agli acquatici sino al **3 ottobre compreso**.

6. ZONA ALPI

Il territorio ricadente nella Zona faunistica delle Alpi è suddiviso in **due comparti venatori**: “**Zona di maggior tutela**” o **Comparto “A”** e “**Zona di minor tutela**” o **Comparto “B”**, secondo la linea di confine indicata da apposite tabelle. Detto territorio è ulteriormente suddiviso in 8 Comprensori i cui confini sono delimitati da tabelle perimetrali.

In zona Alpi la caccia è consentita nei seguenti periodi:

1) ZONA DI MAGGIOR TUTELA (Comparto “A”)

- **dal 19 settembre al 31 dicembre** per tre giorni settimanali a scelta, con l'integrazione di altre due giornate settimanali nel periodo ottobre-novembre.

2) ZONA DI MINOR TUTELA (Comparto “B”)

- **dal 19 settembre al 31 dicembre**, per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di altre due giornate settimanali nel periodo ottobre-novembre;
- **dal 1 al 31 gennaio 2011**, limitatamente alla Cesena e Tordo sassello, per i soli appostamenti già autorizzati alla data del 31 dicembre 2010.

7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA ZONA ALPI

L'altitudine massima raggiungibile in esercizio o attitudine di caccia con mezzi motorizzati nell'intera zona delle Alpi è fissata in metri **duemila**. I Comitati di gestione dei Comprensori alpini provvedono a individuare i corrispondenti luoghi, facilmente identificabili.

E' sempre vietato:

- usare, detenere o trasportare fucili costruiti in modo da essere facilmente nascosti (calcio ripiegabile o estraibile o con canne di lunghezza inferiore ai 50 cm od ogni altro tipo di pistola-fuciletto);
- attivare nuovi appostamenti fissi di caccia nella zona di maggior tutela (Comparto “A”).

L'uso del cane da riporto è consentito **sino al 29 novembre** nella zona di maggior tutela (comparto A) e **sino al 31 dicembre** nella zona di minor tutela (Comparto “B”).

Dopo la chiusura dei piani di abbattimento dell'avifauna tipica alpina è vietato l'uso del cane da ferma e da riporto al di sopra della vegetazione d'alto fusto nei comprensori C3, C4 e C7 e in tutta la zona A nel comprensorio C6

Nel Comprensorio C7, sono istituite nel comune di Anfo, in località “Paghera” e nei comuni di Idro - Capovalle due zone nelle quali è vietato l'uso di qualsiasi cane.

8. USO DEI RICHIAMI VIVI

Ad ogni cacciatore che eserciti la caccia da appostamento fisso è consentito l'utilizzo di **richiami vivi di cattura** delle specie consentite nel numero massimo complessivo di 40 unità

(non più di 10 per specie) in conformità alle disposizioni regionali.

Oltre ai richiami vivi di cattura è ammesso l'uso di richiami vivi di allevamento appartenenti a specie consentite, purché risultino regolarmente detenuti conformemente alle norme vigenti.

Non sono considerati attività venatoria l'allenamento e l'esposizione dei richiami vivi, di cattura o di allevamento, anche al di fuori dei periodi, giornate e orari di caccia.

Le caratteristiche (misure e materiali) delle gabbie dei richiami vivi utilizzati non possono discostarsi da quelle consentite dalla vigente normativa (Misure: per *Cesena*, *Merlo*, *Tordo Bottaccio*, *Tordo Sassello e*, se autorizzato in deroga, per *Storno* : cm 25 x cm 30 x cm 25 - per *Allodola*: cm 15 x 20 x 20).

9. DISCIPLINA DEL PRELIEVO VENATORIO NELLE ZPS

Nelle **Zone di Protezione Speciale** è vietato:

- esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso nei giorni di **mercoledì e domenica**;
- il prelievo delle specie in deroga;
- abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (*Aythya fuligula*);
- l'addestramento di cani da caccia prima **del 1° settembre**;
- l'uso di munizionamento con pallini di piombo all'interno delle zone umide (laghi, stagni, paludi, acquitrini ecc), nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne .

Nella Zona di protezione speciale (ZPS) del "Parco naturale Alto Garda Bresciano" è vietato l'esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre.

10. CACCIA SULLA NEVE

E' vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e nei territori delle Comunità montane.

11. NORME DI CARATTERE GENERALE

Oltre al titolare, possono cacciare nell'appostamento fisso con il consenso del titolare stesso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, anche se non risultano soci dell'ambito territoriale o comprensorio alpino della regione ove è ubicato l'appostamento fisso nel quale sono stati invitati, purché documentino il pagamento del contributo di adesione all'ambito territoriale o al comprensorio alpino di caccia di cui sono soci. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'accesso è consentito agli ospiti, previo il possesso della copia dell'autorizzazione stessa e del relativo versamento.

E' consentito essere titolare di più di un appostamento fisso, sempre ubicato nello stesso Ambito o Comprensorio alpino; in tal caso non è dovuta una seconda quota di accesso, ma è necessario effettuare il versamento della tassa di concessione regionale per ognuno degli appostamenti utilizzati.

Il percorso di andata e ritorno dall'appostamento fisso va effettuato con fucile **scarico e riposo nel fodero**.

Al titolare dell'appostamento fisso e alle persone dallo stesso autorizzate è consentito solo il recupero, in attitudine di caccia, della selvaggina ferita **anche con l'uso del cane da riporto** entro un raggio di 100 metri dal capanno.

Si ritiene utile, inoltre, ricordare che:

- il cacciatore che ha optato per la forma di caccia da appostamento fisso può disporre di **quindici giornate** di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre (17-10-2010), limitatamente agli Ambiti Territoriali o al comparto di minor tutela dei Comprensori Alpini di caccia in cui risulta iscritto. La fruizione delle **quindici** giornate **deve essere evidenziata** sul tesserino venatorio cerchiando in modo indelebile la giornata di caccia utilizzata. Nelle giornate in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non può esercitare altra forma di caccia;
- è vietato l'uso del cane nelle zone di rifugio ed ambientamento per la fauna stanziale (Zone rosse);
- è vietato usare o detenere sul luogo di caccia **munizioni a palla unica o con pallini di calibro superiore ai 4 millimetri**;
- è vietato cacciare nelle aree boscate percorse dal fuoco ai sensi di quanto disposto dalla legge 353/2000;
- non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino;
- entro il **31 marzo 2011**, il cacciatore **deve restituire alla Provincia il tesserino** venatorio regionale dopo aver compilato l'apposita pagina riepilogativa;
- **il cacciatore è tenuto al recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate.**

12. RISARCIMENTO DANNI

Il prelievo di fauna stanziale e della Beccaccia effettuato in violazione della vigente normativa comporta, in aggiunta alle sanzioni di legge, il risarcimento del danno faunistico arrecato nella misura di Euro **100,00** per ogni capo di Fagiano; Euro **200,00** per ogni Pernice o Starna; Euro **500,00** per ogni Lepre comune, Cinghiale e Beccaccia; Euro **1.000,00** per ogni capo di Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (maschio), Pernice bianca o Lepre bianca; Euro **2.000,00** per ogni capo di Ungulato, Gallo cedrone, Gallo forcello (femmina) e per altre specie stanziali di cui sia vietato il prelievo.

13. NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni della legge 157/92, della legge regionale 26/93 e successive modifiche e dei regolamenti regionali e provinciali vigenti. Valgono, inoltre, le disposizioni del calendario venatorio regionale con le integrazioni di carattere provinciale.

Eventuali variazioni rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari sono da ritenere automaticamente recepite. Di esse verrà data notizia con mezzi adeguati.

Brescia, agosto 2010

Il Direttore
Federico Pea

L'Assessore alla Caccia
Alessandro Sala

